

# APPROFONDIMENTO DELLA NORMATIVA RELATIVA ALLA COSITUZIONE E FUNZIONAMENTO DEI CPIA

*MARIO FALANGA*

*Istituzioni di Diritto Pubblico*



Freie Universität Bozen

Libera Università di Bolzano

Università Lìedia de Bulsan

# Il diritto all'istruzione

**Art. 26 della *Dichiarazione universale dei diritti umani***, firmata a Parigi dall'Assemblea Generale dell'ONU il 10 dicembre 1948, sancisce il diritto all'istruzione di ciascuna persona.

«1. *Ogni individuo ha diritto all'istruzione*. L'istruzione deve essere gratuita almeno per quanto riguarda le classi elementari e fondamentali. L'istruzione elementare deve essere obbligatoria. L'istruzione tecnica e professionale deve essere messa alla portata di tutti e l'istruzione superiore deve essere egualmente accessibile a tutti sulla base del merito»

# IL DIRITTO ALL'ISTRUZIONE NEL DIRITTO INTERNAZIONALE

- La ***Convenzione sui diritti dell'infanzia*** del **1989**, ratificata dall'Italia con L. n. 176/1991, all'art. 28 riprende il principio affermato dalla *Dichiarazione universale* e stabilisce che «il diritto del fanciullo all'educazione» deve essere riconosciuto dagli Stati firmatari della Convenzione e parimenti deve essere riconosciuto ed attuato «*l'insegnamento primario*» come «*obbligatorio e gratuito per tutti*», cittadini o non cittadini del Paese nel quale i minori si trovano.

# CONOSCENZE - ABILITÀ - COMPETENZE

(*Quadro europeo delle Qualifiche dei Titoli*) 2008

**“Conoscenze”**, teoriche e/o pratiche

**“Abilità”**, cognitive (uso pensiero logico, intuitivo e creativo) e pratiche (abilità manuali, uso di metodi, materiali, strumenti e utensili)

**“Competenze”**, descritte in termini di responsabilità

# CONOSCENZE - ABILITÀ - COMPETENZE

(Quadro europeo delle Qualifiche dei Titoli) 2008

- “Conoscenze”**: indicano il risultato dell’assimilazione di informazioni attraverso l’apprendimento. Le conoscenze sono l’insieme di fatti, principi, teorie e pratiche, relative a un settore di studio o di lavoro; le conoscenze sono descritte come teoriche e/o pratiche.
- “Abilità”**, indicano le capacità di applicare conoscenze e di usare know-how per portare a termine compiti e risolvere problemi; le abilità sono descritte come cognitive (uso del pensiero logico, intuitivo e creativo) e pratiche (che implicano l’abilità manuale e l’uso di metodi, materiali, strumenti).
- “Competenze”** indicano la comprovata capacità di usare conoscenze, abilità e capacità personali, sociali e/o metodologiche, in situazioni di lavoro o di studio e nello sviluppo professionale e/o personale; le competenze sono descritte in termine di responsabilità e autonomia.

# COSTITUZIONE ITALIANA

“La Scuola é aperta a tutti”

(art. 34, comma 1)

# Dall'educazione permanente all'apprendimento permanente

- L'*educazione permanente* è obiettivo educativo perseguito dagli Stati a economia occidentale sin dalla seconda metà del '900, sia singolarmente che assieme nelle sedi istituzionali internazionali, Unesco dapprima e Unione Europea in seguito.
- A livello internazionale si ricordano le decisive conferenze generali sull'*educazione degli adulti* tenute a Elseneur, 1949, Montral, 1960, Tokyo, 1972, Parigi, 1985, Jomtien, 1990, e Amburgo 1997.
- In Europa l'educazione permanente è vista come un principio organizzatore di tutta l'esperienza educativa che implica un sistema completo, coerente e integrato che aiuta la persona a sviluppare la propria personalità durante tutta la vita, attraverso il lavoro o le attività del tempo libero. Da qui si approda al principio di *lifelong learning*; e, al termine educazione, subentra quello di apprendimento che abbraccia l'intera esistenza e tutte le esperienze formali, non formali e informali.

# Dall'educazione permanente all'apprendimento permanente

- Il legislatore italiano si allinea alle posizioni dell'UE. Il Ministero dell'Istruzione adotta i nuovi termini e li trasfonde sia in documenti programmatici (*Linee guida e Indicazioni nazionali per il curricolo*) che in documenti propriamente amministrativi. Ai principi dell'apprendimento per tutta la vita è data forma giuridica: la L. n. 92/2012 sussume nel discorso giuridico i termini di *apprendimento permanente*, *apprendimento formale*, *apprendimento non formale*, *apprendimento informale*, cui attribuisce un preciso significato.

## Apprendimento permanente

- “In linea con le indicazioni dell'Unione europea, per *apprendimento permanente* si intende qualsiasi attività intrapresa dalle persone in modo formale, non formale e informale, nelle varie fasi della vita, al fine di migliorare le conoscenze, le capacità e le competenze, in una prospettiva personale, civica, sociale e occupazionale ...” (L. n. 92/2012, art. 1, comma 51).

# COMPETENZA. CONCETTO

- La **COMPETENZA** è «**LA COMBINAZIONE DI CONOSCENZE, ABILITÀ E ATTEGGIAMENTI APPROPRIATI AL CONTESTO**» E LE **COMPETENZE CHIAVE** «**COME ... QUELLE DI CUI TUTTI HANNO BISOGNO PER LA REALIZZAZIONE E LO SVILUPPO PERSONALI, LA CITTADINANZA ATTIVA, L'INCLUSIONE SOCIALE E L'OCCUPAZIONE**» (Raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006).
- La «**COMPROVATA CAPACITÀ DI UTILIZZARE CONOSCENZE, ABILITÀ E CAPACITÀ PERSONALI, SOCIALI E/O METODOLOGICHE, IN SITUAZIONI DI LAVORO O DI STUDIO E NELLO SVILUPPO PROFESSIONALE E PERSONALE**». (Raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2008 sulla costituzione del Quadro europeo delle qualifiche per l'apprendimento permanente).
- Entrambe le definizioni sono state accolte dalla legislazione italiana

# RISULTATI DI APPRENDIMENTO

Sono declinati per ciascuna disciplina  
in termini di

- Competenze
- Conoscenze
- abilità

# APPRENDIMENTO FORMALE

- “Per **apprendimento formale** si intende quello che si attua nel sistema di istruzione e formazione e nelle università e istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, e che si conclude con il conseguimento di un titolo di studio o di una qualifica o diploma professionale, conseguiti anche in apprendistato...” (L. n. 92/2012, art. 1, comma 52).

## Apprendimento non formale

- “Per *apprendimento non formale* si intende quello caratterizzato da una scelta intenzionale della persona, che si realizza al di fuori dei sistemi indicati al comma 52, in ogni organismo che persegua scopi educativi e formativi, anche del volontariato, del servizio civile nazionale e del privato sociale e nelle imprese” (L. n. 92/2012, art. 1, comma 53).

## Apprendimento informale

«Per ***apprendimento informale*** si intende quello che, anche a prescindere da una scelta intenzionale, si realizza nello svolgimento, da parte di ogni persona, di attività nelle situazioni di vita quotidiana e nelle interazioni che in essa hanno luogo, nell'ambito del contesto di lavoro, familiare e del tempo libero» (L. n. 92/2012, art. 1, comma 54).

## Legge n. 107/2016, art. 1 comma 23

I nuovi assetti organizzativi e didattici dei cpia mirano:

- a innalzare i livelli di istruzione degli adulti e potenziare le competenze chiave per l'apprendimento permanente
- promuovere l'occupabilità e la coesione sociale
- contribuire a contrastare il fenomeno dei giovani non occupati e non in istruzione e formazione
- favorire la conoscenza della lingua italiana da parte degli stranieri adulti
- sostenere i percorsi di istruzione negli istituti di prevenzione e pena

# Legge n. 107/2016

- Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca effettua, con la collaborazione dell'Istituto nazionale di documentazione, innovazione e ricerca educativa (INDIRE) un monitoraggio annuale dei percorsi e delle attività di ampliamento dell'offerta formativa dei centri di istruzione per gli adulti e più in generale sull'applicazione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2012, n. 263.
- Decorso un triennio dal completo avvio del nuovo sistema di istruzione degli adulti e sulla base degli esiti del monitoraggio, possono essere apportate modifiche al predetto regolamento, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

# Legge n. 107/2016

- Monitoraggio
- Modifiche ove necessarie e a seguito del monitoraggio al regolamento dei cpia

# Istruzione degli adulti

- I corsi di istruzione per adulti sono nati nell'ambito dell'educazione popolare con l'obiettivo di essere «un aiuto per la formazione umana dell'adulto» e un conseguente «sostegno allo sviluppo economico, politico e sociale» della comunità nazionale (D. Lgt n. 1599/1947 e C.M. 2 luglio 1957).

## Istruzione degli adulti

- Nei decenni '60/80 del secolo scorso l'istruzione degli adulti è ripensata in termini di *educazione permanente e ricorrente*; è soppressa la scuola popolare e decollano i corsi statali sperimentali di alfabetizzazione per adulti (art. 47, L. n. 270/1982).

## Istruzione degli adulti

- Alla fine degli anni '90 nascono i *Centri territoriali permanenti*, Ctp, come sede di servizi per l'istruzione e la formazione degli adulti: corsi di alfabetizzazione e per il conseguire la licenza media, per italiani o stranieri, corsi di cultura generale, laboratori artistici e linguistici, insegnamenti.

# Istruzione degli adulti

«I Ctp trovano riferimento didattico ed amministrativo *presso* una istituzione scolastica individuata tra quelle nel cui ambito territoriale sono programmate attività per adulti, tenuto conto di specifiche pregresse esperienze, con preferenza per quella dove ha sede il distretto scolastico qualora quest'ultima risulti collocata presso una scuola elementare o media. I Centri si configurano come luoghi di lettura dei bisogni, di progettazione, di concertazione, di attivazione e di governo delle iniziative di istruzione e formazione in età adulta, nonché di raccolta e diffusione della documentazione» (art. 7, O.M. n. 455/1997).

## CPIA / 2006

- I *Centri territoriali permanenti* per l'educazione degli adulti e i *Corsi serali*, funzionanti presso le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, sono riorganizzati su base provinciale e in reti territoriali e denominati *Centri provinciali per l'istruzione degli adulti*, Cpia per effetto dell'art. 1, c. 632, L. n. 296/2006.
- *Cpia* formalmente istituiti con DM 25.10.2007

## CPIA. NATURA GIURIDICA

I *Centri* «costituiscono una tipologia di istituzione scolastica autonoma» (D.P.R. n. 263/2012, art. 2, comma 1), dotata dello specifico assetto didattico e organizzativo, articolata in *reti territoriali* di servizio, di norma su base provinciale, nel rispetto della programmazione regionale e dimensionata secondo i criteri e i parametri definiti.

# CPIA. NATURA GIURIDICA

- I Centri hanno la medesima autonomia «amministrativa, organizzativa e didattica» attribuita alle istituzioni scolastiche (dpr 275/1999)
  - sono dotati di un proprio organico
  - hanno i medesimi organi collegiali delle istituzioni scolastiche
  - sono organizzati in modo da stabilire uno stretto raccordo con le autonomie locali, il mondo del lavoro e delle professioni
  - realizzano un'offerta formativa strutturata per livelli di apprendimento (istruzione)
  - Svolgono attività di ricerca (RS&S)

# LIVELLO DELLA RETE TERRITORIALE DI SERVIZIO

- Il Cpia si configura come rete territoriale di servizio articolata nei seguenti livelli
  - LIVELLO A – UNITÁ AMMINISTRATIVA
    - Sede centrale + punti di erogazione di primo lívello
  - LIVELLO B – UNITÁ DIDATTICA
    - Accordi di rete tra il Cpia e le istituzioni scolastiche che realizzano i percorsi di secondo livello
  - LIVELLO C – UNITÁ FORMATIVA
    - Accordi per l´ampliamento dell´offerta formativa

# I CPIA NEL SISTEMA EDUCATIVO DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE

## ISTRUZIONE STATALE

- **SCUOLA DELL'INFANZIA**

  - I° CICLO**

    - **SCUOLA PRIMARIA**
    - **SCUOLA SECONDARIA DI I° GRADO**

  - II° CICLO**

    - **SCUOLA SECONDARIA DI II° GRADO**
      - **LICEI**
      - **ISTITUTI PROFESSIONALI**
      - **ISTITUTI TECNICI**
    - **CPIA**

## CPIA. OFFERTA FORMATIVA

- I Centri realizzano un'*offerta formativa* finalizzata al conseguimento di titoli di studio rilasciati al termine dei percorsi corrispondenti a:
  - scuola primaria
  - I° e II° ciclo
  - Certificazione attestante le competenze dell'istruzione d'obbligo
  - raggiungimento di un livello della lingua italiana, almeno Livello A2

# Il Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue (QCER) – 1989/1996

- Il QCER (*Common European Framework of Reference for Languages* (CEFR)), è un sistema descrittivo impiegato per valutare le abilità conseguite da chi studia una lingua straniera [europea](#).
- I sei livelli di competenza (A1, A2, B1, B2, C1, C2) e i tre livelli intermedi (A2+, B1+, B2+) articolati nel QCER sono utilizzati in tutta Europa e in altri continenti come parametri per *fornire agli insegnanti di lingua un modello di riferimento per la preparazione di materiali didattici e per la valutazione delle conoscenze linguistiche*

# Il Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue (QCER) – 1989/1996

- Il QCER (*Common European Framework of Reference for Languages* (CEFR)), è un sistema descrittivo impiegato per valutare le abilità conseguite da chi studia una lingua straniera [europea](#), e per indicare il livello di un insegnamento linguistico negli ambiti più disparati.
- È stato messo a punto dal [Consiglio d'Europa](#) come parte principale del progetto *Language Learning for European Citizenship* (apprendimento delle lingue per la cittadinanza europea) tra il [1989](#) e il [1996](#). Nel novembre [2001](#) una risoluzione del Consiglio d'Europa raccomandò di utilizzare il QCER per costruire sistemi di validazione dell'abilità linguistica.
- I sei livelli di competenza (A1, A2, B1, B2, C1, C2) e i tre livelli intermedi (A2+, B1+, B2+) articolati nel QCER sono utilizzati in tutta Europa e in altri continenti come parametri per fornire agli insegnanti di lingua un modello di riferimento per la preparazione di materiali didattici e per la valutazione delle conoscenze linguistiche

# Il Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue (QCER) – 1989/1996

## ***A2 - Livello elementare***

Comunica in attività semplici e di abitudine che richiedono un semplice scambio di informazioni su argomenti familiari e comuni.

Sa descrivere in termini semplici aspetti della sua vita, dell'ambiente circostante; sa esprimere bisogni immediati.

## ASSETTO DIDATTICO

- I Centri possono *ampliare l'offerta formativa*, nell'ambito della loro autonomia e nei limiti delle risorse assegnate.
- Nell'ambito dell'**ampliamento dell'offerta formativa**, le istituzioni scolastiche presso le quali funzionano i percorsi di istruzione liceale possono prevedere, altresì, **la realizzazione di percorsi finalizzati al conseguimento di altri diplomi di istruzione liceale oltre a quello di liceo artistico**
- I percorsi di istruzione artistica sono realizzati con riferimento alle conoscenze, abilità e competenze previste dai corrispondenti ordinamenti del liceo artistico

# **QUOTA SCUOLE AUTONOMIA / FLESSIBILITÀ**

## **LICEI**

**20% NEL I° BIENNIO**

**30% NEL II BIENNIO**

**20% NEL QUINTO ANNO**

## **ISTITUTI PROFESSIONALI**

**25% NEL I° BIENNIO**

**35% NEL 3° E 4° ANNO**

**40% NEL 5 ANNO**

## **ISTITUTI TECNICI**

**20% NEL I° BIENNIO**

**30% NEL II° BIENNIO**

**35% NEL 5° ANNO**

- 1. Ridurre o aumentare gli orari delle discipline**
- 2. Attivare altri insegnamenti (su elenchi ministeriali)**
- 3. Ulteriori insegnamenti opzionali**

# CPIA e AUTONOMIA FUNZIONALE

- Il Cpia quale istituzione scolastica autonoma esercita l'*autonomia* nei suoi diversi risvolti giuridici e tecnici
  - amministrativa
  - didattica
  - organizzativa
  - ricerca sperimentazione sviluppo (RS&S)

# AUTONOMIA AMMINISTRATIVA

*L'autonomia amministrativa* è finalizzata all'*ampliamento della capacità provvedimentale* delle scuole autonome; è espressamente prevista dal regolamento sul dimensionamento ottimale delle scuole, D.P.R. n. 233/1998 che, all'art. 2, comma 1, dispone:

«L'autonomia amministrativa ... è riconosciuta alle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado».

Gli artt. 14-16 del D.P.R. n. 275/1999 individuano tuttavia, come ambito di autonomia amministrativa, l'esercizio di nuove funzioni già dell'amministrazione centrale e periferica trasferite alle Istituzioni scolastiche; l'autonomia amministrativa è anche presupposta, e quindi confermata, dall'assegnazione della qualifica dirigenziale ai capi d'istituto che li abilita all'esercizio di più ampie capacità amministrative e gestionali (art. 21, comma 16, L. n. 59/1999).

# **AUTONOMIA DIDATTICA**

- **L'ARTICOLAZIONE MODULARE DEL MONTE ORE ANNUALE DI CIASCUNA DISCIPLINA E ATTIVITÀ**
- **LA DEFINIZIONE DI UNITÀ DI INSEGNAMENTO NON COINCIDENTI CON L'UNITÀ ORARIA DELLA LEZIONE E L'UTILIZZAZIONE DEGLI SPAZI ORARI RESIDUI**
- **L'ATTIVAZIONE DI PERCORSI DIDATTICI INDIVIDUALIZZATI**
- **L'ARTICOLAZIONE MODULARE DI GRUPPI DI ALUNNI PROVENIENTI DALLA STESSA O DA DIVERSE CLASSI O DA DIVERSI ANNI DI CORSO**
- **L'AGGREGAZIONE DELLE DISCIPLINE IN AMBITI E AREE DISCIPLINARI**
- **PERCORSI FORMATIVI CHE COINVOLGONO PIÙ DISCIPLINE**
- **ATTIVITÀ E INSEGNAMENTI IN LINGUA STRANIERA IN ATTUAZIONE DI INTESA E ACCORDI INTERNAZIONALI**
- **INIZIATIVE DI RECUPERO E SOSTEGNO, DI CONTINUITÀ E DI ORIENTAMENTO SCOLASTICO E PROFESSIONALE**

# AUTONOMIA DIDATTICA

## **DETERMINAZIONE DI:**

- **MODALITÀ E I CRITERI DI VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI**
- **I CRITERI PER LA VALUTAZIONE PERIODICA DEI RISULTATI CONSEGUITI DALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE**
- **I CRITERI DI TRASPARENZA E TEMPESTIVITÀ PER LA SCELTA, L'ADOZIONE E L'UTILIZZO DELLE METODOLOGIE E DEGLI STRUMENTI DIDATTICI, COMPRESI I LIBRI DI TESTO, IN COERENZA CON IL PIANO DELL'OFFERTA;**
- **I CRITERI PER IL RICONOSCIMENTO DEI CREDITI E PER IL RECUPERO DEI DEBITI SCOLASTICI**
- **I CRITERI PER IL RICONOSCIMENTO DEI CREDITI FORMATIVI RELATIVI ALLE ATTIVITÀ REALIZZATE NELL'AMBITO DELL'AMPLIAMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA O LIBERAMENTE EFFETTUATE DAGLI ALUNNI E DEBITAMENTE ACCERTATE O CERTIFICATE**

# AUTONOMIA ORGANIZZATIVA

- **ADOTTANO** OGNI MODALITÀ ORGANIZZATIVA IN ORDINE ALL'IMPIEGO DEI DOCENTI IN COERENZA:
  - CON LA LORO ESPRESSIONE DI LIBERTÀ PROGETTUALE;
  - CON GLI OBIETTIVI GENERALI E SPECIFICI DI CIASCUN TIPO E INDIRIZZO DI STUDIO;
  - SULLA BASE DELLE SCELTE METODOLOGICHE ED ORGANIZZATIVE ADOTTATE NEL PIANO DELL'OFFERTA FORMATIVA.
- **STABILISCONO** GLI ADATTAMENTI DEL CALENDARIO SCOLASTICO SULLA BASE: A) DELLE ESIGENZE DERIVANTI DAL PIANO DELL'OFFERTA FORMATIVA E B) NEL RISPETTO DELLE FUNZIONI IN MATERIA DI DETERMINAZIONE DEL CALENDARIO SCOLASTICO ESERCITATE DALLE REGIONI;
- **ORGANIZZANO** SECONDO CRITERI DI FLESSIBILITÀ L'ORARIO COMPLESSIVO DEL CURRICOLO E QUELLO DESTINATO ALLE SINGOLE DISCIPLINE E ATTIVITÀ ANCHE SULLA BASE DI UNA PROGRAMMAZIONE PLURI-SETTIMANALE, FERMI RESTANDO L'ARTICOLAZIONE DELLE LEZIONI IN NON MENO DI CINQUE GIORNI SETTIMANALI E IL RISPETTO DEL MONTE ORE ANNUALE, PLURIENNALE O DI CICLO PREVISTO PER LE SINGOLE DISCIPLINE E ATTIVITÀ OBBLIGATORIE.

## **AUTONOMIA DI RICERCA SVILUPPO SPERIMENTAZIONE**

- **LA PROGETTAZIONE FORMATIVA E LA RICERCA VALUTATIVA**
- **LA FORMAZIONE E L'AGGIORNAMENTO CULTURALE E PROFESSIONALE**
- **L'INNOVAZIONE METODOLOGICA E DISCIPLINARE**
- **LA RICERCA DIDATTICA SULLE DIVERSE VALENZE DELLE TECNOLOGIE DELL'INFORMAZIONE E DELLA COMUNICAZIONE E SULLA LORO INTEGRAZIONE NEI PROCESSI FORMATIVI**
- **LA DOCUMENTAZIONE EDUCATIVA E LA SUA DIFFUSIONE ALL'INTERNO DELLA SCUOLA**
- **GLI SCAMBI DI INFORMAZIONI, ESPERIENZE E MATERIALI DIDATTICI**
- **L'INTEGRAZIONE FRA LE DIVERSE ARTICOLAZIONI DEL SISTEMA SCOLASTICO E FRA I DIVERSI SISTEMI FORMATIVI**
- **ISTITUZIONE DI APPOSITI *LABORATORI* INTERISTITUZIONALI FINALIZZATI ANCHE ALLA "RICERCA DIDATTICA E (AL)LA *SPERIMENTAZIONE*"**

# GLI STRUMENTI DEL PARTENARIATO GIURIDICO IN AMBITO SCOLASTICO

- **ACCORDI DI PROGRAMMA (rapporto di genere e specie)**
  - *RETE DI SCUOLE*
  - PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA
  - PATTO TERRITORIALE
  - INTESA ISTITUZIONALE DI PROGRAMMA
  - ACCORDO DI PROGRAMMA QUADRO
  - CONTRATTO DI PROGRAMMA
  - PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA
- **ASSOCIAZIONE NON RICONOSCIUTA**
- **CONSORZIO**
- **CONVENZIONE**
- **PROTOCOLLO D'INTESA**
- **ASSOCIAZIONI TEMPORANEE**

# Anno scolastico 2015/2016

- **Passaggio al “Nuovo ordinamento” nazionale dei Cpia (DPR 263/2012)**
- **Le Linee guida del Ministro definiscono i diversi snodi dell’operazione-passaggio (art. 11, comma 10, dpr 263/2012):**
  - per sostenere l’autonomia organizzativa e didattica dei Centri, per applicare il nuovo assetto didattico dei percorsi di primo e secondo livello con l'adattamento dei piani di studio di cui ai dd.pp.rr. n. 87, 88, 89/2010
  - per la definizione degli *strumenti di flessibilità*

# Anno scolastico 2015/2016

- **Appositi progetti assistiti hanno preparato l'attuale situazione dei CPIA**
- **Tutti i Centri Territoriali Permanenti cessano di esistere alla data del 31 agosto 2015 e confluiscono nei CPIA (tramite ricognizione in contraddittorio tra cedente e subentrante)**
- **I Cpia hanno un Ds e un DSGA. La loro sinergia é importante**
- **Beni e attrezzature acquisiti con i fondi del CPT sono trasferiti al Cpia, che ha un proprio inventario e un proprio bilancio**
- **Il dirigente avvia e gestisce il sito istituzionale del Cpia**

# UTENZA

- Ai Centri possono iscriversi
  - gli adulti anche stranieri che non hanno assolto l'obbligo di istruzione o che non sono in possesso del titolo di studio conclusivo del primo ciclo di istruzione
  - gli adulti stranieri in età lavorativa, anche in possesso di titoli di studio conseguiti nei Paesi di origine, per i percorsi di alfabetizzazione e di apprendimento della lingua italiana
  - coloro che hanno compiuto il 16° anno di età e che non sono in possesso del titolo di studio conclusivo del primo ciclo di istruzione, ferma restando la possibilità, a seguito di accordi specifici tra regioni e uffici scolastici regionali, di iscriversi, nei limiti dell'organico assegnato e in presenza di particolari e motivate esigenze, coloro che hanno compiuto il 15° anno di età
  - gli adulti, anche stranieri, che sono in possesso del titolo di studio conclusivo del 1° ciclo di istruzione
  - coloro che hanno compiuto il sedicesimo anno di età e che, già in possesso del titolo di studio conclusivo del primo ciclo di istruzione, dimostrano di non poter frequentare il corso diurno
  - coloro che intendono frequentare i percorsi di secondo livello di cui all'art. 4, comma 1, lettera b)

# ASSETTO DIDATTICO

**le attività indicate dal DPR 263/2012 e Linee guida:**

- Primo livello anche con certificazione 139/07,
- Secondo livello con diploma superiore II grado con scuole coordinate
- Alfabetizzazione (raggiungimento titolo non inferiore A2)
- Riconoscimento crediti, accoglienza, orientamento

# ASSETTO DIDATTICO

- **Percorsi di primo livello:** i percorsi di istruzione di 1° livello sono finalizzati al conseguimento del *titolo di studio* conclusivo del 1° ciclo di istruzione e della **certificazione acquisizione competenze di base** connesse all'obbligo di istruzione (presso i Cpia)
- Sono articolati in *2 periodi didattici* così strutturati:
  - il **1° periodo didattico** è finalizzato al conseguimento del titolo di studio conclusivo del primo ciclo;
  - il **2° periodo didattico** è finalizzato al conseguimento della certificazione dell'obbligo di istruzione

## ASSETTO DIDATTICO

- I percorsi di 1° livello relativi al primo periodo didattico hanno un **orario complessivo di 400 ore**, articolato secondo le indicazioni contenute nelle linee guida di cui all'art. 11, comma 10, destinato allo svolgimento di attività e insegnamenti obbligatori relativi ai saperi e alle competenze attesi in esito ai percorsi della scuola secondaria di primo grado. I percorsi sono organizzati anche con riferimento alle competenze chiave in materia di cittadinanza da acquisire al termine dell'istruzione obbligatoria.

## ASSETTO DIDATTICO

In assenza della certificazione conclusiva della scuola primaria, l'orario complessivo può essere incrementato fino ad un massimo di ulteriori 200 ore, in relazione ai saperi e alle competenze possedute dallo studente. Tale quota può essere utilizzata anche per l'alfabetizzazione in lingua italiana degli adulti stranieri.

## ASSETTO DIDATTICO

- **Percorsi di II° livello**

sono realizzati presso gli Istituti tecnici, professionali e licei artistici sono finalizzati al conseguimento del diploma di istruzione tecnica, professionale e artistica

## ASSETTO DIDATTICO

- I percorsi di 2° livello di istruzione tecnica e professionale sono articolati *in tre periodi didattici*, così strutturati:
  - a) il **1° periodo didattico** (primo biennio)
  - b) il **2° periodo didattico** (secondo biennio)
  - c) il **3° periodo didattico** (ultimo anno)

## ASSETTO DIDATTICO

a) il **1° periodo didattico** (primo biennio) è finalizzato all'acquisizione della certificazione necessaria per l'ammissione al secondo biennio dei percorsi degli istituti tecnici o professionali, in relazione all'indirizzo scelto dallo studente. Tale periodo si riferisce alle conoscenze, abilità e competenze previste per il 1° biennio dai corrispondenti ordinamenti degli istituti tecnici o professionali

## ASSETTO DIDATTICO

- I percorsi di 1° livello relativi al primo periodo didattico hanno un orario complessivo di 400 ore, articolato secondo le indicazioni contenute nelle linee guida, destinato allo svolgimento di attività e insegnamenti obbligatori relativi ai saperi e alle competenze attesi in esito ai percorsi della scuola secondaria di primo grado. I percorsi sono organizzati anche con riferimento alle competenze chiave in materia di cittadinanza da acquisire al termine dell'istruzione obbligatoria.

## ASSETTO DIDATTICO

- In assenza della certificazione conclusiva della scuola primaria, l'orario complessivo può essere incrementato fino ad un massimo di ulteriori 200 ore, in relazione ai saperi e alle competenze possedute dallo studente. Tale quota, articolata secondo le indicazioni contenute nelle linee guida di cui all'articolo 11, comma 10, può essere utilizzata anche ai fini dell'alfabetizzazione in lingua italiana degli adulti stranieri, di cui al comma 1, lettera c).

## ASSETTO DIDATTICO

- **b) il 2° periodo didattico** (secondo biennio) è finalizzato all'acquisizione della certificazione necessaria per l'ammissione all'ultimo anno dei percorsi degli istituti tecnici o professionali, in relazione all'indirizzo scelto dallo studente. Tale periodo si riferisce alle conoscenze, abilità e competenze previste per il secondo biennio dai corrispondenti ordinamenti degli istituti tecnici o professionali

## ASSETTO DIDATTICO

- **c) il 3° periodo didattico** (ultimo anno) è finalizzato all'acquisizione del diploma di istruzione tecnica o professionale, in relazione all'indirizzo scelto dallo studente. Tale periodo si riferisce alle conoscenze, abilità e competenze previste per l'ultimo anno dai corrispondenti ordinamenti degli istituti tecnici o professionali.

## ASSETTO DIDATTICO

### **Percorsi di alfabetizzazione e di apprendimento della lingua italiana**

Sono realizzati dai Centri per gli adulti stranieri, nei limiti dell'organico assegnato, sono finalizzati al conseguimento di un titolo attestante il raggiungimento di un livello di conoscenza della lingua italiana non inferiore al livello A2 del Quadro comune europeo.

# ASSETTO DIDATTICO

- L'orario complessivo obbligatorio dei percorsi
- a) i percorsi di 1° livello, relativi al secondo periodo didattico, hanno un orario complessivo pari al 70 per cento di quello previsto dai corrispondenti ordinamenti degli istituti tecnici o professionali per l'area di istruzione generale
- b) i percorsi di 2° livello hanno, rispettivamente, un orario complessivo pari al 70 per cento di quello previsto dai corrispondenti ordinamenti degli istituti tecnici o professionali con riferimento all'area di istruzione generale e alle singole aree di indirizzo.

## ASSETTO DIDATTICO

- I percorsi di 2° livello relativi agli istituti tecnici, agli istituti professionali e ai licei artistici, con riferimento ai periodi didattici sono realizzati dalle istituzioni scolastiche presso le quali funzionano i percorsi di istruzione tecnica, professionale e artistica, rimanendo in esse incardinati, a tale fine individuate nell'ambito della competenza esclusiva delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano

# ASSETTO DIDATTICO – SOSTENIBILITÀ DEL CARICO ORARIO

Per rendere sostenibili, per lo studente, i carichi orari si procede attraverso:

- a) il **riconoscimento dei crediti** comunque acquisiti dallo studente per l'ammissione ai percorsi del tipo e del livello richiesto
- b) la **personalizzazione del percorso di studio relativo al livello richiesto**, che lo studente può completare anche nell'anno scolastico successivo, secondo quanto previsto dal patto formativo
- c) la **fruizione a distanza di una parte del percorso previsto**, di regola, per non più del 20% del corrispondente monte ore complessivo
- d) la **realizzazione di attività di accoglienza e di orientamento**, finalizzate alla definizione del Patto formativo individuale, per non più del 10% del corrispondente monte ore complessivo del percorso.

## ASSETTO ORGANIZZATIVO

**I percorsi di istruzione sono così organizzati:**

**a) si riferiscono al profilo educativo, culturale e professionale dello studente a conclusione del primo ciclo e del secondo ciclo del sistema educativo di istruzione per gli istituti professionali, per gli istituti tecnici e per i licei artistici, come definiti dai dd.pp.rr. 88, 87, 89/2016**

# FINALITÀ GENERALI PROFILO DELLO STUDENTE

**Il profilo dello studente descrive, in forma essenziale, le **competenze riferite alle discipline di insegnamento e al pieno esercizio della cittadinanza**, che un ragazzo deve mostrare di possedere al **termine del primo ciclo di istruzione**.**

**Il conseguimento delle competenze delineate nel profilo costituisce l'obiettivo generale del sistema educativo e formativo italiano.**

**Il Profilo è vincolante**

**Il curriculum ha per obiettivo «la maturazione delle competenze previste dal profilo dello studente al termine del primo ciclo».**

<b>LICEI</b>	<b>IST. TECNICI</b>	<b>IST. PROFESSIONALI</b>
<b>PECUP</b> (d. lgs. n. 226/2005, Allegato A)	<b>PECUP</b> (d. lgs. n. 226/2005, Allegato A)	<b>PECUP</b> (d. lgs. n. 226/2005, Allegato A)
<b>PECUP</b> (d.p.r. n. 89/2010, Allegato A). Per i Licei	<b>PECUP</b> (d.p.r. n. 88/2010, Allegato A)	<b>PECUP</b> (d.p.r. n. 87/2010, Allegato A)
<b>INDICAZIONI NAZIONALI</b> (Obiettivi specifici di apprendimento) – Licei (D.l. n. 211, 7.10.2010)	<b>LINEE GUIDA</b> (direttiva min. 57/2010 – primo biennio; direttiva min. n. 4/2012 – secondo biennio e quinto anno)	<b>LINEE GUIDA</b> per Istituti Professionali e Tecnici (d.m. n. 65/2010; direttiva n. 5/2012– secondo biennio e quinto anno)
<b>PIANI DI STUDIO</b> - Allegati B, C, D, E, F, G al d.p.r. 89/2010 per i Licei (competenze, abilità e conoscenze)_All'interno delle Indicazioni	<b>PROFILI D'USCITA</b>	<b>PROFILI D'USCITA</b>
D.M. n. 139/2007 (16 competenze di base e 8 competenze di cittadinanza) Ginnasio	D.M. n. 139/2007 (16 competenze di base e 8 competenze di cittadinanza)	D.M. n. 139/2007 (16 competenze di base e 8 competenze di cittadinanza)

## ASSETTO ORGANIZZATIVO

**I percorsi di istruzione sono così organizzati:**

- **b) si riferiscono alle indicazioni nazionali e ai risultati di apprendimento, declinati in termini di conoscenze, abilità e competenze, relativi agli insegnamenti stabiliti secondo le modalità previste dai regolamenti citati**

## ASSETTO ORGANIZZATIVO

- **c) sono progettati per unità di apprendimento**, intese come insieme di conoscenze, abilità e competenze, correlate ai livelli e ai periodi didattici, da erogare anche a distanza.
- Tali unità di apprendimento rappresentano il necessario riferimento per il riconoscimento dei crediti.

## ASSETTO ORGANIZZATIVO

**d) sono realizzati per gruppi di livello relativi ai periodi didattici che costituiscono il riferimento organizzativo per la costituzione delle classi e possono essere fruiti per ciascun livello anche in due anni scolastici.**

## ASSETTO ORGANIZZATIVO

**e) sono organizzati in modo da consentire la personalizzazione del percorso, sulla base di un Patto formativo individuale definito previo riconoscimento dei saperi e delle competenze formali, informali e non formali posseduti dall'adulto.**

# ASSETTO ORGANIZZATIVO

- Per l'ammissione al periodo didattico cui l'adulto chiede di accedere avendone titolo, i Centri costituiscono, nel quadro di specifici **accordi di rete** con le istituzioni scolastiche, **commissioni per la definizione del Patto formativo individuale** composte dai docenti dei periodi didattici, eventualmente integrate da esperti e/o mediatori linguistici in relazione alla tipologia di utenti e di percorsi. La partecipazione alle suddette commissioni costituisce obbligo di servizio per il personale docente.

# ASSETTO ORGANIZZATIVO

- L'ammissione al livello successivo è subordinata al possesso della certificazione relativa al livello precedente. Le commissioni possono sottoporre l'adulto interessato, sulla base dei titoli e delle certificazioni prodotte, a eventuali prove per accertare il livello delle conoscenze, abilità e competenze possedute, ferma restando la necessità di valorizzare il patrimonio culturale e professionale della persona a partire dalla ricostruzione della sua storia individuale.

## VALUTAZIONE E CERTIFICAZIONE

La valutazione è definita sulla base del Patto formativo individuale in modo da accertare le competenze degli adulti in relazione ai risultati di apprendimento attesi in esito a ciascun periodo didattico, con l'obiettivo di valorizzare le competenze comunque acquisite dalla persona in contesti formali, non formali e informali.

## VALUTAZIONE E CERTIFICAZIONE

Il primo periodo didattico dei percorsi di primo livello e il terzo periodo didattico dei percorsi di secondo livello si concludono entrambi con un **esame di Stato**, per il rilascio rispettivamente del titolo di studio conclusivo della scuola secondaria di primo grado e del titolo di studio conclusivo dei percorsi di istruzione tecnica, professionale e artistica.

# VALUTAZIONE E CERTIFICAZIONE

- L'esame di Stato conclusivo dei percorsi di 2° livello, consiste nelle seguenti prove deliberate dalle commissioni d'esame, la cui partecipazione costituisce obbligo di servizio per il personale docente
  - **tre prove scritte**
  - la specifica **prova scritta a carattere nazionale**
  - un **colloquio pluridisciplinare**

# VALUTAZIONE E CERTIFICAZIONE

- L'esame di Stato conclusivo dei percorsi di 2° livello, consiste nelle seguenti prove deliberate dalle commissioni d'esame, la cui partecipazione costituisce obbligo di servizio per il personale docente:
- a) **tre prove scritte**, di cui la prima in italiano riguardante i risultati di apprendimento relativi all'asse dei linguaggi ovvero all'asse storico-sociale; la seconda in una delle lingue straniere indicate nel Patto formativo individuale; la terza riguardante i risultati di apprendimento relativi all'asse matematico;
- b) la specifica **prova scritta a carattere nazionale**
- c) un **colloquio pluridisciplinare** teso ad accertare le competenze relative ai risultati di apprendimento attesi in esito al percorso, tenuto conto del Patto formativo individuale, in modo da valorizzare le competenze comunque acquisite nei contesti formali, non formali ed informali.

# VALUTAZIONE E CERTIFICAZIONE

- L'ammissione all'esame di Stato di 2° livello, previo accertamento dell'effettivo svolgimento da parte dell'adulto del **percorso personalizzato** definito sulla base del **Patto formativo individuale**, fermo restando che non possono essere ammessi agli esami gli adulti che non hanno frequentato, per documentati motivi, almeno il 70 per cento del percorso ivi previsto.

# VALUTAZIONE E CERTIFICAZIONE

- L'esame di Stato di cui al comma 3 si conclude con un motivato giudizio complessivo redatto dalle commissioni di esame.
- Al termine di ciascun periodo didattico è previsto il rilascio di apposita certificazione, ai sensi dell'art. 8 del dpr 122/2009 che costituisce condizione di accesso al periodo didattico successivo. Al termine dei percorsi di alfabetizzazione nella lingua italiana è altresì previsto il rilascio di apposita certificazione.

# METODI POSSIBILI DI VALUTAZIONE

- osservazione in classe;
- test scritto (strutturato, a risposta multipla, vero/falso, a risposta aperta, risoluzioni di problemi, lettura di grafici, schemi e tabelle, componimento libero, ecc);
- interrogazione orale;
- partecipazione a dibattiti in classe;
- elaborati scritti o multimediali;
- partecipazione a progetti;
- partecipazione al lavoro di gruppo.

# ORGANI COLLEGIALI DEI CENTRI

I Centri costituiscono i loro *organi di governo* e ne disciplinano il funzionamento sulla base del D. Lgs n. 297/1994, con *specifici adattamenti*

- *Consiglio di classe*
- *Collegio dei docenti*
- *Consiglio di istituto*
- *Giunta esecutiva*
- *Comitato per la valutazione del servizio degli insegnanti*

## ORGANI COLLEGIALI DEI CENTRI

Il *CONSIGLIO DI CLASSE* è composto dai docenti del gruppo di livello relativo al periodo didattico di riferimento e da 3 studenti, eletti dal relativo gruppo.

# ORGANI COLLEGIALI DEI CENTRI

b) il *Collegio dei docenti* può essere articolato in sezioni funzionali alla specificità dell'assetto organizzativo e didattico dei Centri

c) la rappresentanza dei genitori nel *Consiglio di istituto* e nella *Giunta esecutiva* è sostituita con la rappresentanza degli studenti (*problema?* Il presidente – genitore che non c'è mancando la componente dei genitori); chi è allora il presidente

d) il Collegio dei docenti elegge nel proprio ambito il *Comitato per la valutazione del servizio degli insegnanti*, con la rappresentanza di ciascuna delle due tipologie di docenti in servizio nei Centri

## COMITATO PER LA VALUTAZIONE DEI DOCENTI

**Dall'a.s. 2015/2016 funziona il nuovo  
Comitato per la valutazione dei docenti.**

**DURATA - tre anni scolastici**

# COMITATO VALUTAZIONE CPIA

- Attualmente in queste istituzioni scolastiche particolari opera un commissario straordinario che provvederà a individuare i tre componenti previsti (docente, genitore/studente).
- Poiché il DPR 263/2012 ha previsto che nei CPIA la **rappresentanza dei genitori è sostituita con la rappresentanza degli studenti**, il Commissario straordinario provvederà a individuare, oltre al docente, due studenti al posto dei due genitori

# COMITATO PER LA VALUTAZIONE DEI DOCENTI

## COMPOSIZIONE

- ***Presidenza*** - dirigente scolastico
- ***Componenti***
  - **3 docenti**, di cui **2 scelti** dal Collegio docenti e **1** dal Commissario
  - **2** rappresentanti degli **studenti**
  - **1 componente esterno** individuato dall'USR tra docenti, dirigenti scolastici e dirigenti tecnici (per la valorizzazione del merito)

## DIRIGENTE E COMITATO. POTERI DI VALUTAZIONE

### **Dirigente**

- ***valuta*** il docente nell'anno di formazione e prova (cc. 115-116) su istruttoria del docente tutor, sulla base di criteri del Ministero (c. 117-118) e sul parere del Comitato (c. 129) a composizione speciale (DS + 3 docenti + *tutor* (c. 4) + esterno)

- ***valuta*** il docente per l'annuale assegnazione del bonus (c. 127) sulla base di criteri per la valorizzazione dei docenti individuati dal Comitato (c. 129), a composizione normale
- Relaziona al Comitato ex art. 447
- Relaziona al Comitato ex art. 501

## DIRIGENTE E COMITATO

### **Comitato**

- valuta il servizio di cui all'art. 448 su richiesta dell'interessato, previa *relazione* del dirigente scolastico (c. 129; art. 11 T.U) a composizione completa (provv.to)
- Valuta (in termini meritocratici) **la condotta meritevole per la riabilitazione**, il personale docente, di cui all'art. 501 t.u. (c. 129; art. 11 T.U.) a composizione completa (provv.to)

- Individua i **criteri** per l'attribuzione del *bonus* da parte del dirigente (atto endoprocedimentale)
- Esprime **parere** sul superamento del periodo di prova e di formazione (atto endoprocedimentale)

*Individua* i criteri per la valorizzazione dei docenti in tre ambiti

1. la qualità

- dell'insegnamento (criteri: ...
- del contributo al miglioramento dell'istituzione scolastica, (criteri: ...
- del successo formativo e scolastico degli studenti; (criteri: ...

2. i risultati ottenuti dal docente o dal gruppo di docenti in relazione al potenziamento

- delle competenze degli alunni (criteri: ...
- dell'innovazione didattica e metodologica, (criteri: ...
- della collaborazione alla ricerca didattica, alla documentazione e alla diffusione di buone pratiche didattiche; (criteri: ...

3. le responsabilità (*incarichi*) assunte

- nel coordinamento organizzativo e didattico (criteri: ...
- nella formazione del personale; (criteri: ...

# ORGANI COLLEGIALI DEI CENTRI

**Fino alla costituzione del Consiglio di istituto e della giunta esecutiva le relative funzioni sono svolte dal *commissario straordinario* nominato dal direttore dell'USR**

# GESTIONE AMMINISTRATIVO-CONTABILE

Per la gestione amministrativo-contabile dei *Centri* si applicano le norme contenute nel D.I. 1° febbraio 2001, n. 44

Il riscontro di *regolarità amministrativa* e contabile presso i Centri è effettuato da due revisori dei conti

- Norme del *Codice appalti* D. Lgs 163/2006 D.lgs. **12 aprile 2006, n. 163**: «*Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE*»

# DOTAZIONE ORGANICA

Dall'a.s. 2013-2014, la dotazione organica dei Centri ha carattere *funzionale* ed è definita, in relazione all'assetto didattico ed organizzativo.

L'organico è determinato con l'annuale decreto interministeriale adottato dal Ministro dell'istruzione con riferimento al **rapporto non superiore a 10 docenti ogni 160 studenti** senza maggiori oneri per lo Stato.

A partire dell'anno scolastico 2013-2014 la dotazione organica delle istituzioni scolastiche di scuola superiore è definita per i percorsi di secondo livello in relazione all'assetto didattico ed organizzativo, tenuto conto che i rispettivi quadri orari sono pari al 70 per cento di quelli previsti dai corrispondenti ordinamenti.

**Regolamento concernente le "Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"**

- Art.31 (Capacità negoziale)
- Art.32 (Funzioni e poteri del dirigente nella attività negoziale)
- Art.33 (Interventi del Consiglio di istituto nell'attività negoziale)

**Art. 32-(Funzioni e poteri del dirigente nella attività negoziale)**

1. Il dirigente, quale rappresentante legale dell'istituto, svolge l'attività negoziale necessaria all'attuazione del programma annuale, nel rispetto delle deliberazioni del Consiglio d'istituto assunte ai sensi dell'articolo 33.
2. **Al Consiglio di istituto spettano le deliberazioni relative alla determinazione dei criteri e dei limiti per lo svolgimento, da parte del dirigente, delle seguenti attività negoziali:.....**
  - g) **contratti di prestazione d'opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti;**

**Art. 33**  
**(Interventi del Consiglio di istituto nell'attività  
negoziale)**

1. Il Consiglio di istituto delibera in ordine:
  
2. g) alla partecipazione della scuola ad iniziative che comportino il coinvolgimento di agenzie, **enti, università, soggetti pubblici o privati;**

# GLI STRUMENTI DEL PARTENARIATO GIURIDICO IN AMBITO SCOLASTICO

- **ACCORDI DI PROGRAMMA (rapporto di genere e specie)**
  - *RETE DI SCUOLE*
  - PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA
  - PATTO TERRITORIALE
  - INTESA ISTITUZIONALE DI PROGRAMMA
  - ACCORDO DI PROGRAMMA QUADRO
  - CONTRATTO DI PROGRAMMA
  - PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA
- **ASSOCIAZIONE NON RICONOSCIUTA**
- **CONSORZIO**
- **CONVENZIONE**
- **PROTOCOLLO D'INTESA**
- **ASSOCIAZIONI TEMPORANEE**

<b>NEGOZI GIURIDICI</b>	<b>SOGGETTI CONTRAENTI</b>	<b>NATURA E FUNZIONE</b>	<b>NORME</b>
<b>ACCORDO DI PROGRAMMA</b> (Patto territoriale, Accordo quadro, Intesa istituzionale di programma, Contratto di programma)	Scuole, enti locali, regioni, amministrazioni statali, associazioni ed enti privati	Contratto di diritto pubblico. Consente maggiori possibilità di intervento e incisività dello stesso pur non richiedendo un'organizzazione stabile.	Legge n. 241/1990, artt. 11-15; d.p.r. n. 233/1998, art. 6 u.c.; d. lgs n. 267/2000, art. 34; legge n. 662/1996, art. 2, commi 203 ss, D.p.r. n. 275/1999, art. 11, comma 3.
<b>ACCORDO DI RETE SCOLASTICA</b>	Istituzioni scolastiche	Contratto di diritto pubblico. Consente la realizzazione di obiettivi di educazione, istruzione, formazione, ricerca	D.p.r. n. 275/1999, art. 7. Legge n. 107/2015, art. 1
<b>CONSORZI</b>	Scuole, enti pubblici e privati	Contratto di consorzio per svolgere servizi e funzioni in forma associata. Richiede una forma organizzativa stabile.	D.p.r. n. 275/1999, art. 7, comma 10; d. lgs n. 267/2000, art. 31.
<b>CONVENZIONI</b>	Università, enti, associazioni, agenzie	Contratto di diritto privato per svolgere servizi e funzioni. Persegue una molteplicità di scopi.	D.p.r. n. 275/1999, art. 7, commi 8-9; legge n. 449/1997, art. 43; d. lgs n. 267/2000, art. 30.
<b>PROTOCOLLI AMMINISTRATIVI D'INTESA</b>	Amministrazioni statali, enti locali, enti privati	Contratto atipico non vincolante. Costituisce una forma più semplice di ricognizione di compiti e impegni reciproci fra istituzioni diverse	Normativa secondaria.
<b>ASSOCIAZIONI TEMPORANEE</b>	Soggetti pubblici e privati	Associazione non riconosciuta. Partecipare a gare d'appalto per configurarsi come parte unitaria del contratto, in caso di aggiudicazione dei lavori	Codice civile art. 2247ss.; d. lgs n. 358/1992, art. 10; d. lgs n. 157/1995, art. 11; direttiva comunitaria 95/50 del 1992; n. 93/1937 del 1992; d.i. n. 44/2001, art. 56

# CPIA RETE TERRITORIALE DI SERVIZIO

- I CPIA costituiscono una tipologia di **istituzione scolastica autonoma**, articolata in **reti territoriali di servizio** (sede centrale e punti di erogazione, tra cui le sedi carcerarie) che realizza percorsi di primo livello (art. 2, comma 1);
  - I CPIA, infine, possono stipulare (ai sensi del DPR 275/99) **ulteriori accordi di rete con gli enti locali ed altri soggetti pubblici e privati**, con particolare riferimento alle strutture formative accreditate dalle Regioni, per **l'ampliamento dell'offerta formativa** (art. 2, comma 59).
- L'ampliamento dell'offerta formativa - in linea con quanto previsto dall'art. 9 del D.P.R. 275/99 - consiste in iniziative coerenti con le finalità del CPIA e che tengono conto delle **esigenze del contesto culturale, sociale ed economico delle realtà locali**.

## *La Commissione*

Per favorire **raccordi tra i percorsi di primo livello ed i percorsi di secondo livello**, i CPIA devono stipulare (ai sensi del DPR 275/99) **accordi di rete con le istituzioni scolastiche di secondo grado** (IT; IP e LA) nell'ambito dei quali vengono costituite le **Commissioni per la definizione del Patto formativo individuale** (art. 5, comma 2)

## LINEE GUIDA /15 marzo 2015

# IL PATTO FORMATIVO INDIVIDUALE

In linea con la *Raccomandazione del Consiglio del 20 dicembre 2012 sulla convalida dell'apprendimento non formale ed informale*, e tenuto conto di quanto previsto dal D.Lgs n. 13/2013, la Commissione attiva - su richiesta dell'adulto - un percorso articolato in tre fasi (**identificazione, valutazione, attestazione**), finalizzato alla definizione del *Patto Formativo Individuale*.

La valorizzazione del patrimonio culturale e professionale della persona e la personalizzazione del percorso avviene sulla base del «patto formativo individuale» che riconosce saperi e competenze formali, informali e non formali posseduti dall'adulto.

La definizione del Patto è compito della commissione (art. 5, comma 2, regolamento).

LINEE GUIDA /15 marzo 2015  
IL PATTO FORMATIVO INDIVIDUALE

- **Identificazione:** fase finalizzata all'*individuazione* delle competenze degli adulti comunque acquisite nell'apprendimento formale, non formale ed informale, riconducibili ad una o più competenze attese in esito al periodo didattico del percorso richiesto dall'adulto all'atto dell'iscrizione. In questa fase, la Commissione, acquisita la domanda di iscrizione, supporta l'adulto "*nell'analisi e documentazione dell'esperienza di apprendimento*".

## LINEE GUIDA /15 marzo 2015

# IL PATTO FORMATIVO INDIVIDUALE

- La Commissione predispone adeguati dispositivi di documentazione: un ***libretto personale*** (dossier personale) che consenta, tra l'altro, la raccolta di titoli di studio, attestati, certificazioni, dichiarazioni e ogni altra "evidenza utile".
- Utilizzo di strumenti di esplorazione tra i quali ***l'intervista*** impostata secondo un approccio biografico.
- In questa fase la Commissione può individuare un docente – facente parte della Commissione stessa – a cui affidare il compito di accompagnare e sostenere l'adulto nel processo di individuazione e messa in trasparenza delle competenze acquisite nell'apprendimento formale, non formale ed informale e nella composizione del ***dossier personale***.

## LINEE GUIDA /15 marzo 2015

# IL PATTO FORMATIVO INDIVIDUALE

**Valutazione:** fase finalizzata *all'accertamento del possesso delle competenze degli adulti comunque acquisite nell'apprendimento formale, non formale ed informale*, riconducibili ad una o più competenze attese in esito al periodo didattico del percorso richiesto dall'adulto all'atto dell'iscrizione.

In questa fase la Commissione procede - insieme con l'adulto - all'accertamento del possesso delle competenze già acquisite dall'adulto ai fini della successiva attestazione. Nel caso di competenze acquisite nell'apprendimento formale, costituiscono "evidenze utili" quelle rilasciate nei sistemi indicati nel comma 52, dell'art. 4, della L.92/2012.

Nel caso di competenze acquisite nell'apprendimento non formale ed informale questa fase implica l'adozione di *specifiche metodologie valutative e di riscontri e prove idonei* a comprovare le competenze effettivamente possedute coerenti anche con quelle predisposte dall'INVALSI nell'ambito dei progetti RICREARE e SAPA diffusione ai fini di quanto previsto dall'art.10, comma 2 del DPR 263/12. In ogni caso, questa fase deve esser svolta in modo da assicurare equità, trasparenza, collegialità e oggettività.

## LINEE GUIDA /15 marzo 2015

# IL PATTO FORMATIVO INDIVIDUALE

**Attestazione:** fase finalizzata al rilascio del *certificato di riconoscimento dei crediti per la personalizzazione del percorso*, standardizzato secondo i criteri di seguito riportati.

In questa fase la Commissione certifica il possesso delle competenze, individuate e valutate nelle fasi precedenti, e le riconosce – secondo le modalità e nei limiti precedentemente da essa stabiliti - come crediti riconducibili ad una o più competenze attese in esito al periodo didattico del percorso richiesto dall'adulto all'atto dell'iscrizione; in coerenza con quanto previsto dal d.leg.vo 13/13, il *certificato di riconoscimento dei crediti per la personalizzazione del percorso* - che ha carattere pubblico – contiene i seguenti elementi minimi: *a)* i dati dell'ente pubblico titolare (MIUR) e dell'ente titolato (CPIA); *b)* i dati anagrafici dell'adulto; *c)* le competenze attese in esito al periodo didattico del percorso richiesto dall'adulto all'atto dell'iscrizione, riconosciute come crediti; *d)* le modalità di accertamento per ciascuna delle competenze riconosciute come crediti; *e)* la firma della Commissione e del dirigente scolastico del CPIA, la data ed il numero di registrazione.

## IL PATTO FORMATIVO INDIVIDUALE

Il Patto è un contratto condiviso e sottoscritto dalla commissione, dall'adulto iscritto al II° livello, dal dirigente sia del cpia sia della scuola dove il II livello è incardinato.

Al Patto è allegato il Certificato di riconoscimento per la personalizzazione del percorso

La partecipazione dell'adulto alla definizione del *Patto* equivale alla frequenza di una parte del periodo didattico del percorso richiesto dall'adulto all'atto dell'iscrizione in misura, comunque, non superiore al 10% del periodo didattico medesimo

# LINEE GUIDA /15 marzo 2015

## IL PATTO FORMATIVO INDIVIDUALE

Il Patto contiene:

- Dati anagrafici
- Periodo didattico del percorso al quale è iscritto l'adulto
- L'elenco delle competenze riconosciute come crediti ad esito della procedura di individuazione, valutazione e attestazione
- Il monte ore complessivo del PSP (= percorso di studio personalizzato)
- Il quadro orario articolato per singole competenze con le relative quote orario;
- Il piano delle uda relative alle competenze da acquisire ad esito del PSP, con l'indicazione di quelle da fruire a distanza e la tipologia di prove di verifica ai fini della valutazione
- L'indicazione della durata del PSP (uno o due anni scolastici)
- La firma della commissione, del dirigente del cpia e dell'adulto
- La data e il numero di registrazione.

## ***La Commissione***

### ***1. Composizione:***

DS e Docenti di I e II livello + alfabetizzazione in lingua + esperti o mediatori linguistici (non è determinata numericamente!)

### ***2. Dotarsi di***

Modello di domanda per riconoscimento dei crediti

Modello di libretto personale

Linee guida su metodologie valutative e predisposizione prove di competenze

Modello di certificato di riconoscimento dei crediti

Modello di Patto formativo individuale

## LINEE GUIDA /15 marzo 2015 I GRUPPI DI LIVELLO

- Elemento fondamentale per la personalizzazione del percorso è l'organizzazione per gruppi di livello relativi ai periodi didattici che costituiscono il riferimento per la costituzione delle classi.

# FRUIZIONE A DISTANZA

- Ai fini del DPR 263/12 per fruizione a distanza si intende *l'erogazione e la fruizione di unità di apprendimento (o parti di esse) in cui si articolano i percorsi di istruzione di cui all'art. 4, co. 1 del DPR 263/12 mediante l'utilizzo delle nuove tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC)*

# FRUIZIONE A DISTANZA

- La fruizione a distanza costituisce regolare frequenza ai fini della validità dell'anno scolastico, fermo restando che le verifiche ai fini delle valutazioni periodiche e finali sono svolte in presenza presso le istituzioni scolastiche che erogano i percorsi di istruzione degli adulti

# FRUIZIONE A DISTANZA

- Qualora – a fronte di documentate necessità - la fruizione a distanza preveda lo svolgimento di attività sincrone (conferenza online video) fra docente presente nelle sedi (associate e/o operative) dei CPIA e gruppi di livello presenti nelle aule a distanza, denominate AGORA' (**A**mbiente interattivo per la **G**estione dell'**O**fferta formativa **R**ivolta agli **A**dulti) individuate all'uopo nell'ambito di specifici accordi con Università e/o enti locali e/o altri soggetti pubblici e privati, la quota oraria di cui all'art. 4, comma 9, lett. c) del D.P.R. 263/12 può essere incrementata, fermo restando che l'identificazione e la presenza dell'adulto nell' AGORA' siano debitamente registrate secondo le modalità previste dai suddetti accordi. In ogni caso, questa tipologia deve prevedere anche attività in presenza all'inizio del percorso per lo svolgimento delle attività di accoglienza e orientamento e la definizione del patto formativo individuale; durante il percorso, per lo svolgimento di attività di consolidamento e delle verifiche ai fini delle valutazioni periodiche; al termine del percorso, per lo svolgimento delle verifiche ai fini delle valutazioni finali.

# FRUIZIONE A DISTANZA

- La fruizione a distanza, **pur nella diversificazione flessibile delle forme di attuazione**, si svolge secondo *specifiche tecniche e tecnologiche* definite dai Centri per l'istruzione degli adulti.
- Criteri da seguire:
  - a. privilegiare gli aspetti relativi alla multimedialità, all'interattività, all'adattività delle risorse;
  - b. avvalersi di un impianto teso a favorire lo sviluppo di un modello sostenibile da un punto di vista sociale, ambientale, economico, istituzionale;
  - c. consentire la personalizzazione del percorso di istruzione all'interno di comunità di apprendimento anche virtuali;
  - d. garantire la tutela dei dati personali,

# FRUIZIONE A DISTANZA

- La fruizione a distanza, inoltre, contribuisce allo sviluppo della “competenza digitale”, riconosciuta fra le otto competenze chiave per l’apprendimento permanente (Raccomandazione del Parlamento e del Consiglio europeo del 18 dicembre 2006)
- Lo sviluppo di competenze nell’uso delle nuove tecnologie per l’informazione e la comunicazione, contrasta, fra l’altro, quel divario digitale che può rivelarsi nuova causa di disagio e impedire una reale inclusione sociale e l’esercizio della cittadinanza attiva.

# PROGETTAZIONE PER UNITÁ DI APPRENDIMENTO

- Condizione necessaria e irrinunciabile per il riconoscimento dei crediti e la personalizzazione del percorso è la **progettazione per unità di apprendimento** dei percorsi; ferma restando l'autonomia didattica, organizzativa, di ricerca, sviluppo e sperimentazione delle istituzioni scolastiche, di cui al D.P.R. 275/99, la progettazione per unità di apprendimento deve tener conto dei seguenti criteri generali: per definire la corrispondenza tra conoscenze e abilità – in relazione a ciascuna competenza – è indispensabile: 1) tenere conto di tutte le competenze, conoscenze e abilità previste per il periodo di riferimento indicando quelle funzionali al raggiungimento dei singoli risultati di apprendimento; 2) stabilire la quota oraria relativa a ciascuna competenza (quota parte del monte ore complessivo previsto per ciascun periodo); 3) individuare la competenza o le competenze da poter acquisire attraverso modalità di fruizione a distanza – in tutto o in parte - in misura di regola non superiore al 20% del monte ore complessivo.